ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 57

Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e di sommozzatore capo reparto

L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale, Allo scrutinio sono ammessi i direttori medici-vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 71, comma 3. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonche' le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio direttivo indicato al comma 2.

Versione in vigore dal 9 novembre 2005, non più in vigore dal 21 novembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
Titolo	I — (Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Capo	II — (Ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche)
Sezione	III — (Ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-217-2005/art-57-promozioni-alle-qualifiche-di-nautico-di-coperta-capo-reparto-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it